

Analitico-induttivo. Le risultanze di Gerico sono utilizzabili solo in condizioni di normale esercizio dell'attività

Studi inapplicabili nel periodo di maternità

Sono nulli gli avvisi di accertamento che rideterminano il reddito di impresa di una piccola imprenditrice senza tenere conto della inevitabile situazione di non normale svolgimento dell'attività legata al suo stato di gravidanza e alla nascita della figlia. Lo ha affermato la Ctr Lombardia nella sentenza 563/13/2016 (presidente Izzi, relatore Moliterni).

La vicenda scaturisce dalla rideterminazione del reddito di impresa dichiarato da una estetista per gli anni di imposta 2009 e 2010 per effetto di un accertamento analitico induttivo (articolo 39, comma 1, lettera d) del Dpr 600/1973) effettuato dall'agenzia delle Entrate.

La contribuente presentava ricorso, contestando le pretese dell'ufficio: quest'ultimo non aveva considerato il fatto che, per effetto della gravidanza e della nascita della figlia avvenuta negli anni citati, il tempo da dedicare allo svolgimento dell'attività lavorativa era inevitabilmente ridotto.

I giudici di primo grado accoglievano le difese della ricorrente e, oltre ad annullare gli avvisi di accertamento, condannavano l'ufficio al pagamento delle spese processuali.

L'ufficio proponeva appello sostenendo che la Ctp non aveva tenuto conto del fatto che il coniuge della ricorrente aveva come unica attività quella di collaborare con la moglie e che l'attività era esercitata all'interno di un centro commerciale.

La contribuente resiste chiedendo, in modo particolare, la tutela della maternità.

La Ctr respinge l'appello dell'ufficio e lo condanna, ancora una volta, al pagamento delle spese processuali.

Osservano i giudici di secondo grado che lo stato di gravidanza della ricorrente rappresentava una esimente e una incontestabile situazione di non normale svolgimento dell'attività. L'ufficio non aveva, quindi, il potere di rideterminare il reddito di impresa con il metodo analitico induttivo, che presuppone lo svolgimento dell'attività in condizioni di normale e ottimale esercizio. La maternità, evidenzia il collegio, costituisce una causa, se non di esclusione, certamente di inapplicabilità degli studi di settore non solo nel periodo di gravidanza ma anche nel periodo di puerperio sino a un anno di vita del bambino.

Sulla quantificazione delle ore lavorate, prosegue la commissione, la legge sulla maternità è applicabile anche ai lavoratori autonomi e anche per questi vale, quindi, il periodo di sospensione obbligatoria due mesi prima e tre mesi dopo il parto, con la conseguente riduzione dell'orario di lavoro per l'allattamento. Di questo, secondo la Ctr, l'ufficio ha tenuto solo parzialmente conto.

Quanto all'attività del coniuge, essendo il lavoro di estetista della ricorrente tipicamente rivolto a un'utenza femminile, non è ipotizzabile una sua sostituzione nell'esercizio dell'attività. Dalla documentazione prodotta in giudizio risulta, inoltre, che l'estetista non lavorasse all'interno di un centro commerciale. L'ufficio, in sintesi, ad avviso della Ctr, ha formato il suo accertamento "a tavolino", rielaborando gli stessi dati forniti dalla contribuente. Esso non ha effettuato alcun riscontro di tipo finanziario per suffragare la legittimità dei risultati ottenuti e nemmeno ha apportato altri elementi di valutazione che giustificassero la veridicità degli scostamenti rilevati, con la conseguenza dell'annullamento degli avvisi di accertamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Andrea Barison

CORRELATI

Il lavoro agile nella contrattazione collettiva

Professionisti, cessazione dell'attività e tassabilità dei compensi successivi

Eredi e Fisco: successioni nei debiti tributari

Studi di settore inapplicabili nel periodo di maternità

Valutazione di una tabaccheria